



## VADEMECUM TECNICO

### RELATIVO ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER ESERCIZI COMMERCIALI CONNESSE ALL' EMERGENZA COVID-19 (Delibera C.C. n. 13 del 14/5/2020)

La richiesta di occupazione suolo potrà avere come termine ultimo la data del 31 ottobre 2020 e dovrà osservare quanto segue:

- deve essere garantito il rispetto della pedonalizzazione e la necessità di mobilità e spostamento di persone con disabilità, che pertanto non deve essere ostacolata con nuove barriere architettoniche e impedimenti procurati dalle strutture proposte.
- deve essere garantito il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso ed un passaggio per i pedoni di almeno 2 metri anche in caso di ampliamento.
- deve essere garantita, la tutela dello spazio antistante gli esercizi commerciali immediatamente confinanti, fatto salvo il nulla osta della proprietà dichiarato in fase di presentazione della richiesta di occupazione.
- l'occupazione temporanea da parte di esercizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc..) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, mediante strutture amovibili, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni purché **funzionali all'attività esercitata**, non è subordinata alle autorizzazioni della Soprintendenza dei Beni Culturali.
- Nelle aree vincolate, le istanze di esercizi commerciali diversi da quelli di somministrazione e vendita di alimenti e bevande sono subordinate a parere favorevole della Soprintendenza dei Beni Culturali.

- non sarà concessa nelle aree per le quali è richiesta l'occupazione l'effettuazione di musica e intrattenimento dal vivo, né con impianti di diffusione sonora né con impianti portatili.
- sono vietati gli assembramenti il cui verificarsi comporterà, oltre all'applicazione delle previsioni legislative dettate sul punto in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19, l'immediata decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

## OCCUPAZIONI SU MARCIAPIEDE

### Temporaneità

- Tutti gli elementi di arredo autorizzati (tavoli, sedie, ombrelloni ecc.) hanno carattere temporaneo e devono essere smontabili e facilmente rimuovibili in ogni eventuale esigenza.

### Divieti

- La posa di manufatti d'arredo è vietata in ogni caso in cui siano di intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse pubblico;
- L'occupazione del suolo non può essere concessa:
  - a) in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e dei passi carrai;
  - b) sulle isole spartitraffico; tuttavia possono essere concesse deroghe qualora l'attraversamento stradale non comporti alcun intralcio al traffico, né pericolosità di sorta;
  - c) in corrispondenza di intercapedini, fatto salvo specifica valutazione da parte degli uffici comunali in relazione alle singole domande di occupazione;

### Occupazione

- L'occupazione deve realizzarsi principalmente davanti all'esercizio del concessionario ma può essere estesa anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti e/o limitrofi a negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo. In questi casi, comunque, dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, a seconda dei soggetti interessati. Tale

assenso non sarà considerato valido nel caso in cui possano verificarsi problemi di sicurezza.

- L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale presente.
- In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
- In conformità a quanto disposto dal Codice della Strada, in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei cordoli dei marciapiedi ed i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. Possono tuttavia essere concesse deroghe in particolari situazioni geometriche e strutturali dei marciapiedi, previa verifica da parte della Polizia Locale.
- La larghezza del marciapiede è misurata dal cordolo e l'edificio prospiciente, ma la superficie occupabile deve comunque garantire mt. 2,00 per lo scorrimento pedonale. In presenza di aree sterrate, purché rialzate o comunque recintate, la larghezza del marciapiede dovrà essere misurata dal limite di delimitazione. Le isole salvagente adiacenti e raccordate al marciapiede, destinate al riparo e alla sosta dei pedoni in corrispondenza di fermate dei trasporti collettivi, si intendono escluse dalla larghezza del marciapiede stesso.
- In corrispondenza di fermate autofilotranviarie l'occupazione può essere autorizzata solo quando non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri, a condizione che sia comunque preservato un corridoio pedonale di ampiezza (misurata dal bordo del marciapiede) di almeno mt. 3,00 lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art. 158 del Codice della Strada (mt. 15,00 dal cartello segnalatore).

Eventuali deroghe a tale disposizione potranno essere richieste e saranno autorizzate caso per caso.

- Le caratteristiche di occupazione del suolo in generale devono rispettare le seguenti distanze:
  - a) almeno mt. 1,00 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili, dai punti di chiamata di polizia, ambulanze, da cabine e manufatti vari di servizi pubblici;
  - b) almeno mt. 5,00 dalla prima e dall'ultima pompa erogatrice di impianti di distribuzione carburanti;
  - c) almeno mt. 10,00 misurati dal primo gradino delle scale di accesso delle stazioni della M.M. e dei sottopassaggi pedonali, se sulla direttrice del corridoio d'uscita. In ogni caso dovrà essere garantito un agevole spazio laterale valutato in relazione al flusso pedonale e ad eventuali interventi di soccorso;
  - d) in presenza di corsie ciclabili, sui marciapiedi deve essere lasciato un corridoio pedonale di mt. 0,50 misurato dalla linea di delimitazione della corsia ciclabile;
  - e) le eventuali occupazioni in corrispondenza di chiusini e botole devono essere prontamente rimuovibili in caso di necessità in modo da garantire la completa agibilità e ispezionabilità da parte del personale addetto alla manutenzione.
  
- Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, nonché nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato e nelle Zone 30 è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nonché il transito dei mezzi di soccorso.

### **Indicazioni particolari**

All'interno delle aree interessate da occupazione di suolo valgono le seguenti indicazioni:

- a) per i locali di somministrazione potranno essere autorizzati leggj portamenù e ogni altro elemento funzionale all'attività esercitata;
- b) eventuali oggetti di completamento, quali mobiletti di servizio, carrelli e/o leggj portamenù, etc. dovranno essere rimossi a fine giornata.  
Il loro inserimento all'interno dell'area occupata dovrà essere comunicato all'ufficio competente.

## **Impianti tecnologici**

La posa dell'impianto di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli e siano all'occorrenza facilmente rimuovibili. L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti e al D.lgs. 81/2008; l'impianto dovrà essere eseguito a regola d'arte ed in conformità al D.M. 37/2008.

## **Lavori pubblici**

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi.
- b) per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire anche solo verbalmente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione verbale (chiusura esercizio) l'Ente competente all'attività di pronto intervento rimuoverà le strutture.

## **TAVOLI E SEDIE**

L'occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede. In ogni caso deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 2,00.

### **Tipologie**

#### **a) Occupazione posta a salvaguardia delle fasce di sosta veicolare.**

L'occupazione può realizzarsi a condizione che abbia inizio ad una distanza minima di mt. 0,5 dal cordolo o comunque a partire da eventuali dissuasori di sosta già esistenti sul marciapiede.

#### **b) Occupazione posta su marciapiedi porticati**

L'occupazione può essere consentita:

- a) sotto il porticato in adiacenza ai fabbricati o in adiacenza alle colonne fino ad un massimo della metà della sua larghezza, a condizione che nello spazio compreso tra gli stabili e il filo interno delle colonne rimanga libero un corridoio pedonale non inferiore a mt. 2,00;

- b) sul marciapiede esterno al porticato purché sia lasciato libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 2,00.

Al fine di garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area del marciapiede:

- sono vietate le occupazioni che insistono sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali;
- in presenza di occupazioni con estensione superiore ai mt. 15 le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno mt. 1,50 situato in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.

### **Dimensioni**

Lo spazio minimo per le occupazioni ubicate in aderenza al fabbricato è da considerarsi di mt. 1.00 di sporgenza.

### **Indicazioni particolari**

Possono essere consentite al singolo concessionario occupazioni contrapposte sempreché la somma delle due larghezze non superi la metà di quella del marciapiede la cui sezione dovrà essere tale da garantire fra le due aree un corridoio pedonale di almeno mt. 2.00, aumentabile in relazione all'intensità dei flussi pedonali.

## **TENDE SOLARI – TENDE OMBRASOLE- OMBRELLONI**

### **Occupazione**

Fermo restando le prescrizioni e i vincoli generali sopra descritti, tutte le occupazioni non devono creare intralcio alla circolazione dei pedoni e oscurare in nessun modo la segnaletica stradale, verticale, orizzontale e luminosa.

### **Sicurezza delle strutture**

Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. È da escludere l'utilizzo di fioriere non piantumate.

## FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

### Sicurezza

- Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.
- I vetri dovranno essere antisfondamento.

## PEDANE, PAVIMENTAZIONI, TAPPETI E ZERBINI

### Definizione di Pavimentazione

- Materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo.
- Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane).
- Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia.
- Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

### Sicurezza delle strutture

- Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.
- Le pavimentazioni devono essere opportunamente delimitate.
- Tappeti e zerbini, se isolati, debbono essere opportunamente protetti alle testate da vasi o fioriere, in modo da non costituire pericolo alla circolazione.

## OCCUPAZIONI IN CARREGGIATA

Le tipologie di richieste di **occupazioni di suolo in carreggiata** possono prevedere:

1. Richiesta di **occupazione della fascia di sosta** in strada con limite di velocità a 30 Km/h, per le sole tipologie indicate:
  - Sosta libera
  - Sosta moto
  - Sosta residenti
  - Sosta a pagamento

2. Richiesta di **limitazione della velocità a 30 Km/h**, su strade locali, per poter occupare la fascia di sosta, per le sole tipologie indicate:

- Sosta libera
- Sosta moto
- Sosta residenti
- Sosta a pagamento

**NB:** in presenza di altra tipologia di sosta, saranno effettuate valutazioni specifiche.

3. Richiesta di **pedonalizzazione di strade** (che non costituiscono collegamenti viabilistici), anche solo per specifici orari, per poter occupare una porzione della carreggiata stradale.

4. Richiesta di **allargamento del marciapiede**, con spostamento della fascia di sosta per ampliare la possibilità di occupazione, posizionando opportuni elementi di separazione fisica tra la sosta e l'allargamento richiesto.

Queste richieste necessitano di:

- parere viabilistico espresso da Area Pianificazione, di concerto con Unità Traffico,
- predisposizione di Ordinanze e planimetrie di segnaletica da parte di Unità Traffico,
- realizzazione dei lavori di modifica della segnaletica stradale **a cura e spese del richiedente**, da eseguirsi preliminarmente alla occupazione di suolo, con la supervisione del Comando di Zona Polizia Locale e Reparto Strade.

Il rilascio del parere avverrà nei tempi indicati dalla procedura.

Si precisa che **l'area non potrà essere occupata subito dopo l'ottenimento della Concessione**, ma bisognerà attendere il rilascio dell'Ordinanza sindacale e della nuova planimetria di segnaletica stradale da parte di Area Pianificazione. Nel caso 3) il rilascio dell'Ordinanza è subordinato alla deliberazione da parte della Giunta Comunale.

**I lavori di modifica della segnaletica** stradale sia orizzontale che verticale devono essere eseguiti direttamente dal richiedente, tramite imprese esecutrici di lavori stradali. La segnaletica deve essere **realizzata a norma del Codice della Strada**, in conformità alla Ordinanza specifica e alla planimetria di segnaletica predisposte da Area Pianificazione e consegnate direttamente al richiedente. ([MTA.UffGPV@comune.milano.it](mailto:MTA.UffGPV@comune.milano.it)).

Ottenuta l'Ordinanza, per poter procedere alla realizzazione dei lavori di segnaletica stradale, il richiedente dovrà prendere contatti con il Comando di Zona della Polizia Locale, per l'apposizione dei Divieti provvisori, necessari a sgomberare gli spazi dalla sosta presente nella zona da occupare.

Soltanto dopo aver modificato la segnaletica stradale, e posate le strutture di protezione degli spazi, si potrà aprire al pubblico l'area oggetto della autorizzata occupazione.

L'area occupata rimarrà in carico al richiedente per tutto il tempo dell'occupazione, con i conseguenti obblighi di manutenzione, e rimessa in pristino a fine occupazione.

Al termine dell'occupazione, oltre allo smantellamento di tutti gli elementi, il richiedente dovrà ripristinare la segnaletica stradale come era presente ante occupazione, in conformità alla nuova Ordinanza e planimetria di segnaletica orizzontale e verticale, che gli verranno rilasciate da Area Pianificazione. ([MTA.UffGPV@comune.milano.it](mailto:MTA.UffGPV@comune.milano.it)).

Nel caso di richieste di **pedonalizzazioni punto 3)**, la planimetria dovrà rappresentare tutta la strada oggetto d'intervento, con gli spazi che si intende occupare.

Le occupazioni dovranno rispettare le prescrizioni previste in aree pedonali, e soggette al parere rilasciato dal Comando di Zona della Polizia Locale.

## **TUTELA SICUREZZA STRADALE PER OCCUPAZIONI IN CARREGGIATA**

In caso di progetti di occupazione di suolo in carreggiata, cioè (1) Richiesta di occupazione della **fascia di sosta in strada con limite di velocità a 30 Km/h**, e (2) richiesta di **limitazione della velocità a 30 Km/h**, su strade locali, per poter occupare la fascia di sosta, per le sole tipologie indicate, affinché i fruitori dell'area possano essere protetti rispetto al flusso veicolare, è necessaria la **realizzazione di struttura di protezione**, che costituisca una separazione fisica tra i tavoli e la corsia di marcia, che preveda:

- la realizzazione di una pedana rialzata a quota marciapiede, che dovrà essere rientrante di 50 cm rispetto alla linea che delimita la fascia di sosta, per garantire un franco di sicurezza rispetto alla circolazione dei veicoli (la pedana rialzata a quota marciapiede, consentirà inoltre di superare il dislivello tra quota strada e marciapiede, a vantaggio dei portatori di handicap e per la migliore fruibilità dello spazio);

- in alternativa alla pedana rialzata è possibile utilizzare qualunque altra modalità di protezione, purché si tratti di elementi atti a contenere urto accidentale dei veicoli la cui idoneità dovrà essere certificata dal proponente, da posare lungo il perimetro dell'occupazione, che sarà sempre rientrante di 50 cm rispetto alla linea che delimita la fascia di sosta. Particolare cura dovrà essere prestata nella scelta di elementi non facilmente amovibili, per evitare che creino intralcio alla circolazione stradale in caso atti vandalici. Il richiedente è responsabile del mantenimento in ordine della struttura realizzata per tutto il tempo della occupazione e di eventuali danni arrecati a terzi;
- il basamento dell'area occupata dovrà essere distanziato di 2 metri dalla sosta restante, al fine di consentire le manovre di parcheggio, e su questo spazio sarà realizzata (sempre dal richiedente) una zebratura; in caso di presenza di passo carraio, dovrà essere garantita la medesima distanza di 2 metri dallo spigolo del passo carraio;
- tombini, chiusini e ogni altro sottoservizio devono essere accessibili e a disposizione del personale addetto, e non bisogna intralciare il deflusso delle acque;
- su tutti i lati dello spessore della pedana, o di qualunque altro elemento di delimitazione perimetrale dovrà essere prevista una banda rifrangente con delle linee bianche e nere inclinate a 45°, affinché la struttura risulti ben visibile anche in caso di scarsa illuminazione, costituendo di fatto un ostacolo in carreggiata;
- gli elementi perimetrali a protezione dell'occupazione, previsti al di sopra del basamento di protezione, devono essere preferibilmente trasparenti, per non ostacolare la visibilità, e non devono avere elementi sporgenti verso la carreggiata;
- in corrispondenza dello spigolo rivolto verso il senso di marcia, sugli elementi perimetrali, andrà posizionato un cartello zebrato bianco/nero, segnale fig. 470 art. 175 C.d.S. (Segnale di preostacolo);

L'occupazione non dovrà impedire il regolare deflusso dei pedoni, anche portatori di handicap, sul marciapiede adiacente alla fascia di sosta oggetto della occupazione, garantendo il distanziamento necessario tra i pedoni in transito ed i fruitori dell'area occupata.

Non rispettando i requisiti di sicurezza stradale, il parere viabilistico sarà negativo e l'occupazione non potrà avere luogo.

## TUTELA DEL VERDE

### **manufatti ammessi**

- in caso di occupazione di aree verdi è preferibile occupare spazi già pavimentati e non il tappeto erboso.
- Evitare posa di strutture di delimitazione come fioriere su tappeti erbosi.
- posizionamento dei manufatti in solo appoggio, senza effettuare scavi o impianti nel terreno.
- pedane o superfici d'appoggio dovranno essere permeabili in modo da consentire passaggio di acqua e aria.
- distanza minima di ogni manufatto dalle alberature o arbusti esistenti, di metri 1,00, non potranno essere effettuati depositi temporanei a ridosso degli stessi.

### **restano vietati**

- interventi di potatura o abbattimento di alberi o arbusti presenti nonché di manomissione del terreno in prossimità degli stessi.
- sversamenti nel terreno di qualsiasi sostanza o materiale.
- appendere o utilizzare gli alberi per legare o sostenere manufatti o altro.
- Dovranno essere rese sempre consentite all'Amministrazione Comunale eventuali attività di manutenzione ordinaria o straordinaria del verde esistente

## EMISSIONI SONORE

### **Prescrizioni acustiche**

- 1) è assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno degli esercizi commerciali e nelle aree in concessione;
- 2) la diffusione di musica all'interno dei pubblici esercizi qualora già autorizzata, deve avvenire a porte e finestre chiuse;
- 3) I pubblici esercizi devono rispettare il DPCM del 14/11/97 e i limiti della zonizzazione acustica comunale.

## **INDICAZIONE DELLE BUONE PRATICHE IN USO NON OBBLIGATORIE PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE EMISSIONI SONORE**

- 1) I gestori dei pubblici esercizi sono tenuti a richiamare i clienti presenti nei dehor, plateatici, ecc.. che hanno atteggiamenti rumorosi e “pregiudizievoli della quiete”;
- 2) utilizzo di steward dei locali ed operatori di strada, assunti da gruppi di pubblici esercizi, per assistenza alla clientela, messa a disposizione di alcol test e invito a mantenere un tono di voce adeguato;
- 3) sensibilizzazione sulle tematiche del rumore, dell'alcolismo e formazione degli esercenti e del personale su rumore, gestione delle persone (in stato di ubriachezza, moleste, gruppi, ecc...);
- 4) adozione di apposita cartellonistica o altro sistema di comunicazione (video, ecc..) che inviti la clientela a mantenere un comportamento virtuoso;
- 5) durante le ore di chiusura i tavoli e le sedie devono essere rimossi, riposti e/o tenuti in ordine.